

**LAVORO**

LEASING STRUMENTALE

BENI STRUMENTALI IN GENERE PER SCOPI PROFESSIONALI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI BENI STRUMENTALI IN GENERE PER SCOPI PROFESSIONALI

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Assicurazione Danni ai beni strumentali in genere per scopi professionali



Groupama
Assicurazioni

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Leasing Strumentale

Ed. 02/2026

Il DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni ai beni strumentali in genere per scopi professionali



Che cosa è assicurato?

Sezione Danni alle cose

- ✓ Indennizza tutti i danni materiali e diretti alle cose assicurate descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario, causati da eventi di vario genere (es. incendio, esplosione, scoppio, fulmine; caduta di aeromobili; tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, ed altri eventi naturali; furto e rapina; guasti, corto circuito, fenomeno elettrico).

Garanzie facoltative

- Maggiori costi per trasporti aerei;
- Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;
- Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
- Garanzia limitata;
- Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile;
- Terremoto;
- Colpa grave;
- Inondazione, alluvione, allagamento centrali idroelettriche;
- Macchinario ed attrezzature di cantiere – Incidenti di cantiere.

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate indicate polizza. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.
- ✓ Danni a terzi da incendio.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

Sezioni Danni alle cose e Responsabilità Civile verso Terzi

i danni:

- ✗ verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, serrate, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per contro od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
 - ✗ indiretti da qualsiasi causa originati.
- sono, altresì, esclusi:
- ✗ gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo;
 - ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! le condizioni di assicurazione e la polizza prevedono, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i sinistri avvenuti nel territorio italiano.

**Che obblighi ho?**

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.

**Quando e come devo pagare?**

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali e in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente od a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo, ed in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.

**Come posso disdire la polizza?**

L'assicurazione cessa secondo le modalità stabilite in polizza e/o dalle condizioni di assicurazione senza necessità da parte tua di richiedere disdetta.

Assicurazione Danni ai beni strumentali in genere per scopi professionali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Leasing Strumentale

Data: 02/2026 – Agg. 09/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 650,5 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 21,4 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 270,39%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

• SEZIONE DANNI ALLE COSE:

- **GARANZIA LIMITATA (Art. 17):** la società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina;
- **GARANZIA LIMITATA 1 (Art. 18):** la società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

• SEZIONE DANNI ALLE COSE:

- **MAGGIORI COSTI PER TRASPORTI AEREI (Art. 14):** la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione danni alle cose;
- **SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI E DOLOSI (Art. 15):** la società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;
- **MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE VELOCITA' (Art. 16):** sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della sezione danni alle cose;
- **STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE (Art. 19):** la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi od impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il

trasporto a mano, entro il territorio dello stato italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito. Gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida; ○ TERREMOTO (Art. 20): la società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina; ○ COLPA GRAVE (Art. 21): la garanzia viene estesa ai danni causati da colpa grave dell'assicurato e del contraente; ○ SOMME ASSICURATE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE (Art. 22): premesso che le somme assicurate corrispondono al valore a nuovo delle cose cui si riferiscono, intendendosi per valore a nuovo il costo di rimpiazzo (comprese le spese di trasporto, montaggio, ed eventuali dazi ed imposte, iva esclusa) delle cose con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, la società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del c.c. La somma inizialmente assicurata è rivalutata automaticamente del 10% annuo con il massimo cumulato del 50%; ○ INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO CENTRALI IDROELETTRICHE (Art. 23): ad integrazione dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro; ○ MACCHINARIO ED ATTREZZATURE DI CANTIERE – INCIDENTI DI CANTIERE (Art. 24): la società non risponde: dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici; dei danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego; per le gru a torre, la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.	
 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito: • SEZIONE DANNI ALLE COSE (Artt. 13 e 46): – i danni di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; – i danni alle cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione; – i danni causati da difetti già esistenti e di cui l'assicurato era a conoscenza; – i danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici; • SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE (Artt. 42 e 46): – i danni cui debba rispondere il contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; – i danni alle altre cose date in locazione dall'assicurato; – i danni da furto; – i danni da inquinamento in genere; – i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate.
 Ci sono limiti di copertura?	
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto Leasing Strumentale è rivolto alle imprese di produzione, commerciali e di servizi.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 19,0 %	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

LEASING STRUMENTALE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari"

PREMESSA	3
GLOSSARIO	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
PREMESSA	5
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	5
Art. 3 Modifiche dell'assicurazione	5
Art. 4 Aggravamento del rischio	5
Art. 5 Cessazione della assicurazione	5
Art. 6 Inversione dell'onere della prova	5
Art. 7 Conservazione delle cose assicurate	5
Art. 8 Recesso in caso di sinistro	6
Art. 9 Oneri fiscali	6
Art. 10 Foro competente	6
Art. 11 Rinvio alle norme di legge	6
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE	7
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	7
Art. 12 Rischi assicurati	7
Art. 13 Esclusioni (vedere anche art. 46)	7
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	7
Art. 14 Garanzia facoltativa A "Maggiori costi per trasporti aerei"	7
Art. 15 Garanzia facoltativa B "Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi"	7
Art. 16 Garanzia facoltativa C "Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità"	8
Art. 17 Garanzia facoltativa D "Garanzia limitata"	8
Art. 18 Garanzia facoltativa D1 "Garanzia limitata"	8
Art. 19 Garanzia facoltativa E "Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile"	8
Art. 20 Garanzia facoltativa F "Terremoto"	8
Art. 21 Garanzia facoltativa G "Colpa grave"	9
Art. 22 Garanzia facoltativa H "Somme assicurate - Deroga alla regola proporzionale"	9
Art. 23 Garanzia facoltativa I "Inondazione, alluvione, allagamento centrali idroelettriche"	9
Art. 24 Garanzia facoltativa L "Macchinario ed attrezzature di cantiere - Incidenti di cantiere"	9
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	9
Art. 25 CP1 - Danni da furto	9
Art. 26 CP2 - Delimitazione del rischio assicurato	10
Art. 27 CP3 - Manutenzione ed assistenza tecnica per elaboratori e impianti elettronici	10
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	10
Art. 28 Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza	10
Art. 29 Rinuncia al diritto di surrogazione	10
Art. 30 Somme assicurate	10
Art. 31 Ispezione delle cose assicurate	11
Art. 32 Obblighi in caso di sinistro	11
Art. 33 Esagerazione dolosa del danno	11
Art. 34 Procedure per la valutazione del danno	11
Art. 35 Mandato dei Periti	11
Art. 36 Determinazione dell'ammontare del danno	12
Art. 37 Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni	12
Art. 38 Pagamento dell'indennità - Franchigia	13

Art. 39 Limite massimo dell'indennizzo	13
Art. 40 Pagamento dell'indennizzo	13
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SEZIONE I: DANNI ALLE COSE</u>	13
SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO	14
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI	14
Art. 41 Rischio assicurato	14
Art. 42 Delimitazione dell'assicurazione (vedere anche art. 46)	14
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA	15
Art. 43 Garanzia facoltativa 1 "Danni a terzi da incendio"	15
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	15
Art. 44 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	15
Art. 45 Gestione delle controversie - Spese legali	15
<u>TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SEZIONE II: RESPONSABILITÀ CIVILE</u>	15
NORME COMUNI ALLA SEZIONE I - DANNI ALLE COSE E SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	16
Art. 46 Esclusioni	16
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	16
Art. 47 CP4 - Vincolo	16

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 17.07/P) stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo arancio nelle Condizioni di Assicurazione.

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

ASSICURATO/LOCATORE:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

il contratto di assicurazione

BENI STRUMENTALI

si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio.

CONDUTTORE

il locatario delle cose assicurate.

CONTRAENTE

il soggetto che stipula l'assicurazione.

FRANCHIGIA

importo che viene detratto dall'indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro

INDENNIZZO

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA

il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SCOPERTO

la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

SOCIETÀ

l'Impresa Assicuratrice.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

PREMESSA

La Società assicuratrice, in seguito denominata semplicemente Società, si obbliga, nei confronti del Contraente (conduttore, locatario) ed in favore dell'Assicurato (locatore), nei termini ed alle condizioni di questo contratto, verso pagamento anticipato del premio, nei limiti delle somme assicurate per ciascuna delle apparecchiature nuove per beni strumentali in genere esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, in seguito chiamate cose, descritte in polizza e dati in locazione dall'Assicurato al Contraente, a risarcire l'Assicurato per i danni alle suddette cose e a tenerlo indenne dalle conseguenze della responsabilità civile che gravino su di lui per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale provocato dalle cose assicurate medesime. Sono comunque esclusi dalla presente assicurazione: natanti e cose su di esse installate - aeromobili e cose su di essi installate - autoveicoli e mezzi di trasporto targati e containers, nonché cose di natura estetica e promozionale.

ART. 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non vengono pagati i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le rispettive scadenze. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 3

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 5

CESSAZIONE DELLA ASSICURAZIONE

L'assicurazione cessa al momento del riscatto delle cose assicurate da parte del Contraente o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza.

ART. 6

INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione, generale o particolare, dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia è a carico del Contraente o dell'Assicurato, il quale intende far valere un diritto all'indennizzo.

ART. 7

CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per

cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.

ART. 8

RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, essa mette a disposizione la quota di premio per il periodo di rischio non corso, esclusi l'imposta e ogni altro onere di carattere tributario.

ART. 9

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 10

FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha la sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ART. 11

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 12

RISCHI ASSICURATI

La Società, in corrispettivo del premio convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose descritte in polizza, date in locazione dal Locatore al Locatario.

ART. 13

ESCLUSIONI (VEDERE ANCHE ART. 46)

Sono esclusi i danni:

- a) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- b) alle cose per le quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- c) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
- d) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone per le quali debba rispondere a norma di legge o del Contraente;
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
- h) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore.

Sono esclusi, quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:

- di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
- derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

ART. 14

GARANZIA FACOLTATIVA A "MAGGIORI COSTI PER TRASPORTI AEREI"

(valida solo se espressamente richiamata nel Mod. 17.07/P)

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I - DANNI ALLE COSE.

ART. 15

GARANZIA FACOLTATIVA B "SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO, ATTI VANDALICI E DOLOSI"

(valida solo se espressamente richiamata nel Mod. 17.07/P)

A parziale deroga dell'art. 46 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 46 comma a) sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 10% sull'ammontare del danno con un minimo stabilito in Polizza. Il limite massimo di risarcimento per singola locazione relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa è pari al 60% della relativa somma assicurata. Tasso imponibile, per questa condizione speciale, già compreso in quello di polizza: 0,10%

ART. 16**GARANZIA FACOLTATIVA C "MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ"**

(valida solo se espressamente richiamata nel Mod. 17.07/P)

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo stabilito in polizza, in percento dell'importo indennizzato per detto sinistro.

Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

ART. 17**GARANZIA FACOLTATIVA D "GARANZIA LIMITATA"**

(valida solo se espressamente richiamata nel Mod. 17.07/P)

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento, furto e rapina.

ART. 18**GARANZIA FACOLTATIVA D1 "GARANZIA LIMITATA"**

(valida solo se espressamente richiamata nel Mod. 17.07/P)

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde esclusivamente dei danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, alluvione, inondazione, allagamento.

ART. 19**GARANZIA FACOLTATIVA E "STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE"**

(valida solo se espressamente richiamata nel Mod. 17.07/P)

Qualora sia esplicitamente indicato in polizza ed a condizione che l'apparecchiatura per sua natura possa essere usata in luoghi diversi, è valida la seguente condizione speciale:

Ferme le delimitazioni di polizza la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi od impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Per ogni sinistro causato da furto è fissato uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto. Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00, purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida.

ART. 20**GARANZIA FACOLTATIVA F "TERREMOTO"**

(valida solo se espressamente richiamata nel Mod. 17.07/P)

A parziale deroga dell'art. 13 h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Il limite massimo di risarcimento per singola locazione relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l'annualità assicurativa sarà pari al 50% della relativa somma assicurata.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un

importo pari al 2% della somma assicurata con il minimo stabilito in Polizza.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Tasso imponibile, per questa condizione speciale, già compreso in quello di polizza : 0,05%

ART. 21

GARANZIA FACOLTATIVA G "COLPA GRAVE"

(valida solo se espressamente richiamata nel Mod. 17.07/P)

A deroga dell'art. 13, lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai danni causati da colpa grave dell'Assicurato e del Contraente.

ART. 22

GARANZIA FACOLTATIVA H "SOMME ASSICURATE - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE"

(valida solo se espressamente richiamata nel Mod. 17.07/P)

Premesso che le somme assicurate corrispondono al valore a nuovo delle cose cui si riferiscono, intendendosi per valore a nuovo il costo di rimpiazzo (comprese le spese di trasporto, montaggio, ed eventuali dazi ed imposte, IVA esclusa) delle cose con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice Civile. La somma inizialmente assicurata è rivalutata automaticamente del 10% annuo con il massimo cumulato del 50%

ART. 23

GARANZIA FACOLTATIVA I "INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO CENTRALI IDROELETTRICHE"

(valida solo se espressamente richiamata nel Mod. 17.07/P)

Ad integrazione dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.

ART. 24

GARANZIA FACOLTATIVA L "MACCHINARIO ED ATTREZZATURE DI CANTIERE - INCIDENTI DI CANTIERE"

(valida solo se espressamente richiamata nel Mod. 17.07/P)

A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
- b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego;
- c) per le gru a torre, la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego, solo in occasione di trasporto o trasferimento.

Per ogni sinistro causato da furto è fissato uno scoperto pari al 20% dell'indennizzo dovuto.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 25

CP1 - DANNI DA FURTO

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza, se:

- a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino applicati.

ART. 26

CP2 - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

- a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
- b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
- c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori e di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

ART. 27

CP3 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER ELABORATORI E IMPIANTI ELETTRONICI

Resta espressamente convenuto che la Società di Leasing proprietaria del bene locato s'impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione.

Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.

I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 28

TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società; spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno. L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell'Assicurato, con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

ART. 29

RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia al diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo, nei confronti del Contraente, in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 C.C.

ART. 30

SOMME ASSICURATE

La somma assicurata per ciascuna cosa deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico. Il Contraente o in sua vece l'Assicurato deve provvedere ad aumentare la somma assicurata per ciascuna cosa ogni qualvolta si verifichino aumenti del costo di rimpiazzo della cosa stessa.

ART. 31

ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate; il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

ART. 32

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente, il Conduttore e/o l'Assicurato devono:

- fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 C.C.);
- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.);
- in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso farne, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- conservare le tracce e i residui del sinistro, nonché le parti sostituite fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui ad a).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), il Contraente o l'Assicurato potranno prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

ART. 33

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Se il Contraente o l'Assicurato esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo.

ART. 34

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo, quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 35

MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al

momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;

- c) verificare se il Contraente e l'Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 32;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 30;
- e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 36

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

a) Nel caso di danno riparabile:

- 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 3;
- 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in a) 2) quello stimato in a) 3).

b) Nel caso di danno non riparabile:

- 1) stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose danneggiate, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 30;
- 2) stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 3) stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.

Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in b) 2) quello stimato in b) 3). Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2) sono uguali o superiori al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2).

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie fissate in polizza.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, le spese supplementari per lavoro straordinario, notturno o festivo e per trasporti a grande velocità o aerei e i costi di eventuali revisioni o modifiche delle cose colpite dal sinistro.

ART. 37

LIMITAZIONE DELL'INDENNIZZO IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate e per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

ART. 38

PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - FRANCHIGIA

Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostrino che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 13 d). Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo indicato quale franchigia nella corrispondente Sezione di polizza.

ART. 39

LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

ART. 40

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di trenta giorni, decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 13) d) e 32 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato e il Contraente non sono in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SEZIONE I: DANNI ALLE COSE

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
In caso di sinistro			
"A" Maggiori costi per trasporti aerei (art. 14)			1% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
"B" - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi (art. 15)	10%		60% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo
"C" - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (art. 16)			indicato in Polizza
"E" - Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile (art. 19)	limitatamente ai sinistri causati da furto: 25%		
"F" - Terremoto (art. 20)		2% della somma assicurata con il minimo stabilito in Polizza	50% della somma assicurata per anno assicurativo
"L" - Macchinario ed attrezzature di cantiere - Incidenti di cantiere (art. 24)	20%		
Condizioni sempre operanti			
CPI - Danni da furto (art.25)	25%		

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ASSICURATO**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI****ART. 41****RISCHIO ASSICURATO**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate in polizza. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.

ART. 42**DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE (VEDERE ANCHE ART. 46)**

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- b) i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
- c) i danni da furto;
- d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- f) i danni da inquinamento in genere;
- g) i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- h) i danni derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
- II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
- III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno, salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- i) i danni di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente, seppure in parte dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma l'asbesto medesimo.

Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

ART 43

GARANZIA FACOLTATIVA 1 "DANNI A TERZI DA INCENDIO"

(valida solo se espressamente richiamata nel Mod. 17.07/P)

Qualora sia operante la Sezione II) di polizza, si conviene che i danni a terzi causati da incendio, esplosione o scoppio delle cose assicurate vengono risarciti fino alla concorrenza di Euro 259.000,00.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 44

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- darne avviso, preceduto da comunicazione scritta per i sinistri mortali o di notevole gravità, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

ART. 45

GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate, né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO - SEZIONE II: RESPONSABILITÀ CIVILE

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Garanzie facoltative			
"1" - Danni a terzi da incendio (art. 43)			fino a concorrenza di 259.000,00 euro

**NORME COMUNI ALLA SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
E SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI****ART. 46****ESCLUSIONI**

La Società non è obbligata per i danni:

- a) verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, scioperi, serrate, tumulti, sommosse popolari, occupazioni di fabbrica o di edifici in genere, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto od in connessione con organizzazioni, la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
- II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare;
- III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno, salvo che il Conduttore o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- c) indiretti da qualsiasi causa originati.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI**ART. 47****CP4 - VINCOLO**

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Assicurato o di chi è indicato in polizza quale Vincolatario, e pertanto la Società si obbliga:

- a) a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
- b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;

- c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e col consenso scritto dell'Assicurato o del Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
- d) pagare esclusivamente all'Assicurato o al Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;
- e) comunicare tempestivamente all'Assicurato o al Vincolatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
- f) accettare l'eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell'Assicurato o del Vincolatario;
- g) non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell'Assicurato o Vincolatario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell'assicurazione.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni